



## TRIBUNALE DI AVEZZANO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Prot. n. 1596/Use.

OGGETTO: Assegnazione all'UPP del Tribunale del GOP dott. Davide GALASSO.

DECRETO 5/2025

### VARIAZIONE TABELLARE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

. considerato che il dott. Davide GALASSO è stato nominato giudice onorario di pace presso l'ufficio del Giudice di Pace di Pescina con delibera CSM 9.7.2025 (Prot. n. 12266/25 dell'11.7.2025) e successivo D.M. della Giustizia del 6.8.2025 e che ha preso possesso in data 4.9.2025;

. preso atto del disposto di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lvg. n.116/2017, che prevede l'inserimento obbligatorio del GOP nell'ufficio del processo istituito presso il tribunale per il periodo di anni due, termine poi ridotto dall'art. 5, c.1, della legge 23.1.2025, n.4 a mesi sei per i GOP nominati fino al 31.12.2026;

. visti l'art. 10 D. Lgv. 116/2017 cit. in merito alla procedura tabellare da adottare e l'art. 9, c.4, D.Lgv. cit. relativo ai compiti assegnabili al GOP inserito nell'ufficio del processo del Tribunale;

. considerato che il Dott. GALASSO è destinato all'ufficio del Giudice di Pace di Pescina dove svolgerà le funzioni di giudice civile e penale, per cui appare necessario il suo inserimento nell'ufficio per il processo istituito presso il tribunale in entrambi i settori;

. ritenuta la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza ex art. 40, c.1 lett. b, della Circ. cit. consistenti nella necessità di garantire all'interessato con immediatezza l'utile svolgimento dell'attività formativa normativamente prevista presso l'Ufficio per il Processo del Tribunale, stante la delicatezza delle funzioni svolte ed al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità nel delicato processo di riorganizzazione dell'ufficio del Giudice di Pace di Pescina iniziato dallo scrivente con la recente formulazione della proposta tabellare per tale ufficio (nella quale sono già previste le funzioni giurisdizionali assegnate all'interessato ed il programma lavorativo previsto all'esito dei predetti sei mesi);

**ADOTTA**

### LA SEGUENTE VARIAZIONE TABELLARE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

. **il dott. Davide GALASSO è inserito nell'ufficio per il processo istituito presso il tribunale civile contenzioso per mesi tre decorrenti dalla presa di possesso e poi presso quello penale per le sole attività dibattimentali per i successivi mesi tre;**

**. il dott. Davide GALASSO coadiuverà i giudici professionali facenti parte dei rispettivi UPP civile e penale**, sotto il coordinamento del giudice professionale più anziano (escluso la d.ssa Pepe in applicazione straordinaria, salvo sua disponibilità volontaria) facente parte del singolo UPP civile contenzioso e penale-dibattimentale, che ne curerà la formazione prevalentemente nelle materie più affini a quelle di specifica competenza attuale e prossima futura già prevista per il Giudice di Pace, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 10-15, del D.Lgv.116/2017 che, ad ogni buon fine, si riepilogano di seguito:

*“10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.*

*11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.*

*12. Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi, fatta eccezione:*

*a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;*

*b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;*

*c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;*

*d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;*

*e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;*

*f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.*

*13. Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalità con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio.*

*14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega.*

*15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale.”;*

**.il dott. Davide GALASSO parteciperà alle varie attività di formazione** previste dal CSM, dalla SSM e dalla formazione decentrata per i GOP di nuova nomina ed alle riunioni periodiche organizzate

dal Presidente o suo delegato ex art. 22 D.Lgv.116/2017 cit., nonché alle eventuali ulteriori attività formative ritenute opportune dal predetto magistrato professionale addetto al coordinamento della formazione, sentito l'interessato, o dal Presidente;

. per quanto non specificamente previsto si applicherà la normativa primaria e secondaria vigente.

**DISPONE** che copia della presente variazione venga comunicata a tutti i magistrati del giudice di pace e del Tribunale, tramite posta elettronica, pubblicata sul sito web del Tribunale nonché inserita sul sistema informatico COSMAPP.

**DISPONE** l'inoltro al Consiglio Giudiziario di L'Aquila per gli adempimenti di competenza.

**DISPONE** le comunicazioni al Sig. Procuratore della Repubblica di Avezzano, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano nonché agli uffici dipendenti ed a tutte le cancellerie.

Avezzano, 4 settembre 2025



Il Presidente del Tribunale

dott. Leopoldo Sciarrillo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Sciarrillo", is written over the typed name.